Assicurazione Danni

Immobile



Condizioni di Assicurazione | Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Decennale postuma indennitaria (schema tipo, ex DM n.154/2022)

Documento redatto secondo le linee guida Contratti Semplici e Chiari del tavolo tecnico ANIA| Associazioni Consumatori | Associazioni Intermediari.

Vittoria Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI.

Indice

Premessa pag. 2

Glossario pag. 3

Condizioni Generali di Assicurazione pag. 6

Appendice normativa pag. 17

Premessa

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DECENNALE POSTUMA INDENNITARIA DANNI DIRETTI ALL'IMMOBILE

Si conviene quanto segue:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del CONTRAENTE riportate nella Polizza;
- l'ASSICURAZIONE è prestata, per le singole Partite, per le somme e/o MASSIMALI indicati nella polizza, fatti salvi i LIMITI DI INDENNIZZO, gli SCOPERTI e le FRANCHIGIE eventualmente previsti nella stessa polizza o nelle presenti Condizioni generali di ASSICURAZIONE;
- le Definizioni hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale;
- la documentazione contrattuale viene integrata da apposito Dip Aggiuntivo predisposto dalla SOCIETÀ, che il CONTRAENTE si impegna a consegnare ai BENEFICIARI unitamente alla Polizza.

L'oggetto della copertura assicurativa si articola nelle seguenti "Partite":

- *Partita 1 – **IMMOBILE**, art. 1.1;*
- *Partita 2 – Spese di demolizione e sgombero, art. 1.2;*
- *Partita 3 – **INVOLUCRO**, art. 1.3;*
- *Partita 4 – **IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE**, art. 1.4;*
- *Partita 5 - **PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI INTERNI**, art. 1.5;*
- *Partita 6 – **INTONACI E RIVESTIMENTI ESTERNI**, art. 1.6.*

Glossario

I termini riportati in ***"GRASSETTO MAIUSCOLO"*** *nelle presenti condizioni di* ***ASSICURAZIONE*** *hanno il significato a loro attribuito di seguito.*

- ACQUIRENTE: la persona fisica che sia promissaria ACQUIRENTE o che acquisti un IMMOBILE da costruire, ovvero che abbia stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto l'acquisto o comunque il trasferimento non immediato, a sé o ad un proprio parente in primo grado, della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su un IMMOBILE da costruire, ovvero colui il quale, ancorché non socio di una cooperativa edilizia, abbia assunto obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l'assegnazione in proprietà o l'acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su un IMMOBILE da costruire per iniziativa della stessa.
- ASSICURAZIONE: il contratto di ASSICURAZIONE.
- BENEFICIARIO: l'ACQUIRENTE, il suo avente causa oppure il soggetto il cui interesse è protetto dall'ASSICURAZIONE in proporzione alla quota di proprietà o di altro diritto reale di godimento.
- COLLAUDO: tutti gli atti, le procedure e le prove necessarie a determinare l'utilizzo e l'agibilità dell'IMMOBILE secondo la sua destinazione d'uso, da effettuarsi entro i termini e nei modi previsti dalle norme di legge;
- CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'ASSICURAZIONE.
- CONTROLLORE TECNICO: l'organismo di Tipo A accreditato incaricato da un Ente designato ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008, in conformità alle Norme UNI CEI ISO/IEC 17020 e UNI 10721 per le attività di ispezione, durante la realizzazione degli IMMOBILI oggetto della polizza decennale postuma, ai fini della riduzione dei rischi tecnici. L'attività ispettiva riguarderà ciò che è specificato nei documenti contrattuali stipulati dal CONTRAENTE della Polizza, e attiene sia gli aspetti progettuali sia quelli esecutivi delle opere o di parte di esse, con relativi costi a carico del COSTRUTTORE/CONTRAENTE.
- COSTRUTTORE: l'imprenditore o cooperativa edilizia che promettano in vendita o che vendano un IMMOBILE da costruire, ovvero che abbiano stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto la cessione o il trasferimento anche non immediato in favore di un ACQUIRENTE della proprietà o di altro diritto reale di godimento di un IMMOBILE da costruire, sia nel caso in cui lo stesso venga edificato direttamente dai medesimi, sia nel caso in cui la realizzazione della costruzione sia data in appalto o comunque eseguita da terzi.
- FRANCHIGIA: la parte di danno indennizzabile per SINISTRO, espressa in misura fissa e rapportata alla rispettiva quota di proprietà o di altro diritto reale di godimento, che resta a carico del CONTRAENTE, in via principale, ovvero del BENEFICIARIO della porzione interessata dal SINISTRO, in via subordinata, nel caso di irreperibilità del CONTRAENTE nei dieci anni di operatività della garanzia.
- GRAVI DIFETTI COSTRUTTIVI: difetti che colpiscono le PARTI DELL'IMMOBILE DESTINATE PER PROPRIA NATURA A LUNGA DURATA, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'IMMOBILE stesso, sempreché, in entrambi i casi, intervenga la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente per legge.
- IMMOBILE: l'edificio, ovvero qualsiasi costruzione coperta, isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto;

che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome comprensiva del PREESISTENTE nel caso di ristrutturazione integrale, con esclusione delle ipotesi di "ristrutturazione leggera", oppure formato dall'insieme delle opere realizzate a nuovo oggetto di COLLAUDO statico dall'IMMOBILE e dal PREESISTENTE, nel caso di ampliamenti o sopraelevazioni.

- IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE: i sistemi di impermeabilizzazione continui, così definiti come da norme dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), costituiti da più strati funzionali in cui deve essere sempre presente l'elemento di tenuta all'acqua.
- INDENNIZZO: la somma dovuta in caso di SINISTRO dalla SOCIETÀ, da ripartire tra i BENEFICIARI danneggiati.
- INTONACO E RIVESTIMENTI ESTERNI: gli intonaci o rivestimenti realizzati all'esterno dell'IMMOBILE con elementi in cotto, di natura ceramica, lapidea (compresi i relativi strati di posa/incollaggio a diretto contatto) applicati direttamente alle murature esterne.
- INVOLUCRO:
 a) i muri di tamponamento verticali esterni dell'IMMOBILE;
 b) facciate continue o facciate ventilate definite da una struttura portante metallica ancorata alle pareti perimetrali esterne (o alla struttura portante) del fabbricato;
 c) sistemi di rivestimento "a cappotto" costituiti da strati di materiali lapidei, plastici o metallici, pannelli e/o laterizi termo-isolanti, di varia natura e composizione, composti anche chimici, quali malte, leganti, colle mutuamente uniti fra loro ed ancorati anche alla struttura portante del fabbricato.
- LIMITE DI INDENNIZZO: l'importo massimo della copertura assicurativa da ripartire, in caso di SINISTRO, tra i BENEFICIARI danneggiati ai sensi della Sezione A di Polizza.
- MASSIMALE: l'importo massimo dovuto per tutti i SINISTRI verificatisi durante l'efficacia della Polizza ai sensi della Sezione B di Polizza.
- PARTI DELL'IMMOBILE DESTINATE PER PROPRIA NATURA A LUNGA DURATA: le parti strutturali dell'IMMOBILE oggetto di COLLAUDO statico ai sensi delle norme di legge ovvero quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche trasmettendo i carichi della costruzione alle fondazioni e quindi al terreno e tutte le seguenti parti dell'opera quali, murature portanti, pilastri, travi, solai, rampe di scale, solette a sbalzo e quant'altro di simile.
- PARTI DELL'IMMOBILE NON DESTINATE PER PROPRIA NATURA A LUNGA DURATA: le opere di completamento e finitura dell'IMMOBILE non rientranti nella precedente definizione, quali ad esempio PAVIMENTAZIONI, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, rivestimenti, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile.
- PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI INTERNI: le PAVIMENTAZIONI o i rivestimenti realizzati all'interno dell'IMMOBILE con elementi in cotto, di natura ceramica, lapidea, lignea (compresi i relativi strati di posa/incollaggio a diretto contatto).
- PREESISTENTE:
 a) nel caso di ristrutturazioni integrali, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, le parti dell'IMMOBILE già esistenti che, al termine del processo costruttivo e del conseguente

ricollaudo statico, non possono più distinguersi rispetto alle parti edificate a nuovo, cioè rispetto all'IMMOBILE di cui divengono parte integrante;

b) nel caso di ampliamenti o sopraelevazioni, le parti dell'IMMOBILE già esistenti che, al termine del processo costruttivo, restano strutturalmente distinte e distinguibili rispetto alle parti edificate a nuovo, cioè rispetto all'IMMOBILE.

- PREMIO: la somma dovuta dal CONTRAENTE alla SOCIETÀ.
- QUOTA DI PROPRIETÀ DI ALTRO DIRITTO REALE DI GODIMENTO: l'IMMOBILE o porzione dell'IMMOBILE descritti ed individuati nell'atto di proprietà rogitato o di altro diritto reale di godimento e intestato al singolo BENEFICIARIO oppure, nel caso di diversa definizione ai sensi del Codice Civile o dell'eventuale regolamento di condominio, la percentuale ivi indicata per la ripartizione degli oneri relativi alla tipologia di lavori conseguenti al SINISTRO.
- SCHEDA TECNICA: la scheda annessa alla copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi, le somme assicurate, i MASSIMALI, i PREMI, gli SCOPERTI, le FRANCHIGIE, i LIMITI DI INDENNIZZO e di risarcimento, la tabella di degrado.
- SCOPERTO: la parte di danno indennizzabile per SINISTRO, espressa in misura percentuale, che resta a carico del CONTRAENTE, in via principale, ovvero del BENEFICIARIO della porzione interessata dal SINISTRO, in via subordinata, nel caso di irreperibilità del CONTRAENTE nei dieci anni di operatività della garanzia.
- SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso.
- SOCIETÀ: l'impresa assicuratrice.

Condizioni Generali di Assicurazione

Sezione A – Danni all'Immobile

1 Oggetto dell'Assicurazione

La SOCIETÀ si obbliga nei confronti del CONTRAENTE ed in favore dei BENEFICIARI, in corrispettivo del PREMIO convenuto ed anticipato nonché nei limiti, alle condizioni e con le modalità di cui alla presente Polizza e fino alla concorrenza della somma assicurata per ciascuna Partita e comunque nel limite massimo della somma assicurata alla Partita 1, ad indennizzare i BENEFICIARI, per la rispettiva quota di proprietà o di altro diritto reale di godimento, per i danni materiali e diretti all'IMMOBILE assicurato rientranti nelle fattispecie previste dalle garanzie sotto indicate purché manifestatisi successivamente alla stipula del contratto di compravendita o di assegnazione ed entro il periodo di efficacia dell'ASSICURAZIONE indicato all'art. 4:

1.1 GARANZIA IMMOBILE

Relativamente alla Partita 1 – IMMOBILE, la SOCIETÀ si obbliga all'INDENNIZZO dei danni materiali e diretti causati all'IMMOBILE assicurato da uno dei seguenti eventi:

- crollo o rovina totale o parziale;
- GRAVI DIFETTI COSTRUTTIVI;

purché detti eventi siano derivanti da un vizio del suolo o da difetto di costruzione ed abbiano colpito PARTI DELL'IMMOBILE DESTINATE PER PROPRIA NATURA A LUNGA DURATA.

1.2 ESTENSIONE DI GARANZIA "SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO"

La copertura assicurativa viene estesa, fino alla concorrenza della somma assicurata alla Partita 2 – Spese di demolizione e sgombero, al rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di SINISTRO indennizzabile nonché al rimborso delle spese per lo smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite della predetta somma assicurata alla Partita 2. Le spese di smaltimento degli eventuali residui rientranti nelle categorie dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti radioattivi di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 sono indennizzabili nell'ambito dell'importo di cui alla Partita 2 sino alla concorrenza massima di un sottolimite pari al 10 percento dell'importo stesso.

1.3 GARANZIA "INVOLUCRO"

Relativamente alla Partita 3 – INVOLUCRO:

- Per tutte le parti del sistema "INVOLUCRO", escluse le componenti in vetro, la SOCIETÀ indennizza le spese necessarie per il ripristino totale o parziale delle opere assicurate danneggiate per distacco e rottura riconducibili a fatti della costruzione, anche dovuto ai prodotti impiegati.
- Per le componenti in vetro del sistema "INVOLUCRO", la SOCIETÀ si obbliga, nei limiti che seguono, a tenere indenne l'Assicurato delle somme pagate per il rimpiazzo totale o parziale dei prodotti installati a seguito di:
 a) Presenza di umidità condensata all'interno della vetrocamera e/o distacco della lastra di vetro dall'intercalare;
 b) Delaminazione dei vetri stratificati, superiore al 5% della superficie di ogni singola lastra interessata dal difetto;
 c) Formazione di bolle nei vetri stratificati, superiore al 5% della superficie di ogni singola lastra interessata dal difetto;

d) Rotture causate da sbalzi termici e sbalzi altimetrici;

e) Deterioramento del coating, del rivestimento riflettente o basso emissivo, superiore al 10% della superficie di ogni singola lastra interessata dal difetto;

f) Rottura spontanea delle lastre di vetro temperato, ricche di inclusioni di solfuro di nichel, dopo che quest'ultime sono state sottoposte, superandolo, allo Heat Shock Test.

Relativamente alla presente Partita, la SOCIETÀ non è obbligata per i danneggiamenti o rotture determinate da cause esterne non connesse con la garanzia prestata dalla presente polizza, comprese abrasioni meccaniche o manuali e manomissioni in genere. Fermo quanto sopra, la SOCIETÀ ha sempre facoltà di attivare, in caso di SINISTRO, la rivalsa nei confronti dei fornitori non rientranti nel novero degli assicurati.

L'ASSICURAZIONE ha comunque effetto a partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino al 10° anno compreso, ferme le condizioni di cui all'art. 4.

1.4 GARANZIA "IMPERMEABILIZZAZIONI DELLE COPERTURE"

Relativamente alla Partita 4 - IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE, la SOCIETÀ si obbliga all'INDENNIZZO dei danni materiali e diretti alle IMPERMEABILIZZAZIONI DELLE COPERTURE dell'IMMOBILE, riconducibili a fatti della costruzione avente come diretta conseguenza la mancata tenuta all'acqua delle impermeabilizzazioni stesse, verificatisi e denunciati a partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino al 10° anno compreso, ferme le condizioni di cui all'art. 4. L'INDENNIZZO consiste, nei limiti della somma assicurata alla Partita 4 nonché nel LIMITE DI INDENNIZZO indicato nella SCHEDA TECNICA, nel risarcimento delle spese di riparazione o sostituzione della impermeabilizzazione impiegata, incluso materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell'IMMOBILE.

1.5 GARANZIA "PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI INTERNI"

La copertura assicurativa si estende anche alla Partita 5 – PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI INTERNI. La SOCIETÀ si obbliga all'INDENNIZZO dei danni materiali e diretti a PAVIMENTAZIONI e rivestimenti dell'IMMOBILE - entrambi di tipo ceramico, lapideo o ligneo - dovuti a loro distacco o rottura e riconducibili ad un accidentale difetto di posa in opera, verificatisi e denunciati a partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino al 10° anno compreso, ferme le condizioni di cui all'Art.4. L'INDENNIZZO consiste, nei limiti della somma assicurata alla Partita 5 nonché nel LIMITE DI INDENNIZZO indicato nella SCHEDA TECNICA, nel risarcimento delle spese di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell'IMMOBILE, con esclusione dell'INDENNIZZO per i vizi del materiale usato.

1.6 GARANZIA "INTONACI E RIVESTIMENTI ESTERNI"

Relativamente alla Partita 6 – INTONACI E RIVESTIMENTI ESTERNI, la SOCIETÀ si obbliga all'INDENNIZZO dei danni materiali e diretti dovuti a distacco parziale o totale degli intonaci perimetrali o rivestimenti esterni dell'IMMOBILE dal supporto sul quale sono applicati e riconducibili a grave difetto di posa in opera, verificatisi e denunciati dalla data di ultimazione dei lavori e fino al 10° anno compreso, ferme le condizioni di cui all'art. 4. L'INDENNIZZO consiste, nei limiti della somma assicurata alla Partita 6 nonché nel LIMITE DI INDENNIZZO indicato nella SCHEDA TECNICA, nel risarcimento delle spese di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell'IMMOBILE.

2 Esclusioni

La SOCIETÀ non è obbligata per:

a) danni conseguenti a vizi palesi o vizi occulti dell'IMMOBILE comunque noti al CONTRAENTE o ai BENEFICIARI prima della decorrenza della presente ASSICURAZIONE e comunque prima della stipula del contratto di compravendita o di assegnazione. Per i danni conseguenti a vizi occulti noti solo al CONTRAENTE, la SOCIETÀ si impegna a indennizzare comunque i BENEFICIARI riservandosi di esperire azione di rivalsa nei confronti del CONTRAENTE e dei suoi aventi causa;

b) danni cagionati da normale assestamento;

c) danni di natura estetica, viraggi di colore, condensa e muffe;

d) danni riconducibili agli artt.1667 e 1668 del Codice Civile, salvo che non abbiano causato la rovina totale o parziale, ovvero l'evidente pericolo di rovina o i gravi difetti di cui all'articolo 1669 stesso codice;

e) danni indiretti, danni consequenziali, difetti di rendimento e/o prestazione dei beni assicurati;

f) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; danni conseguenti a mancata o insufficiente manutenzione;

g) danni di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali del tempo;

h) spese di demolizione e sgombero, salvo quanto previsto all'art. 1;

i) spese di ricerca del danno e di riparazione conseguente alla ricerca in eccedenza ad un sottolimite pari al 10 per cento dell'INDENNIZZO dovuto;

l) spese per riprogettazione, modifiche, prove, miglioramenti, anche se sostenute con riferimento ad un SINISTRO indennizzabile;

m) le spese e i costi per il montaggio e lo smontaggio di eventuali impalcature o ponteggi o similari oppure per l'uso di attrezzature quali gru o piattaforme, atte agli stessi scopi, in eccedenza ad un sottolimite pari al 10 % per cento dell'INDENNIZZO dovuto;

n) danni causati da incendio, da esplosione, da scoppio, a meno che questi non derivino da eventi risarcibili ai sensi dell'art. 1, primo comma, da fulmine, caduta di aerei;

o) danni verificatisi in occasione di terremoto;

p) danni da forza maggiore;

q) danni da azioni di terzi;

r) danni da inquinamento di qualsiasi natura, da qualunque causa originato;

s) danni a macchine, motori, meccanismi, apparecchiature, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo caldaie, ascensori, condizionatori; danni a componenti elettronici e domotici; danni a impianti ed apparecchiature soggetti a manutenzione periodica o rimovibili; danni a parti di impianti rimovibili senza demolizioni di parti murarie. L'esclusione non opera qualora i danni derivino da eventi risarcibili ai sensi dell'art.1.

3 Condizioni essenziali per l'operatività della garanzia assicurativa

L'ASSICURAZIONE è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l'efficacia della garanzia:

- l'IMMOBILE sia stato realizzato in osservanza delle normative vigenti all'epoca della costruzione, comprese quelle stabilite da organismi legalmente riconosciuti;

- l'IMMOBILE sia stato realizzato in conformità del capitolato allegato al contratto di vendita e sue eventuali modifiche e integrazioni, convenute dalle parti, anche su proposta della Direzione Lavori, e dettate da ragioni esecutive e/o costruttive o dal rispetto delle normative urbanistiche ed edilizie;
- siano stati eseguiti con esito favorevole tutte le prove richieste dalla normativa in vigore e i COLLAUDI necessari per il rilascio del certificato di agibilità;
- siano stati eseguiti con esito favorevole dal CONTROLLORE TECNICO i rapporti di ispezione.

Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia assicurativa non è operante a favore del CONTRAENTE, ferma restando l'operatività della garanzia a favore del BENEFICIARIO.

4 Effetto e durata dell'Assicurazione

La presente Polizza è stipulata per la durata e con la decorrenza fissate in SCHEDA TECNICA. L'ASSICURAZIONE ha effetto dalle ore 24,00 della data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
L'ASSICURAZIONE non è operante in caso di mancato pagamento dell'intero PREMIO.
Il PREMIO deve essere pagato all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla SOCIETÀ.
L'ASSICURAZIONE termina alla data di scadenza stabilita in Polizza e comunque non oltre 10 (dieci) anni dall'ultimazione dei lavori. Dopo tale scadenza l'obbligo della SOCIETÀ cessa automaticamente.

5 Valore delle cose assicurate e determinazione dell'indennizzo

La determinazione dei danni indennizzabili per ciascun BENEFICIARIO danneggiato viene eseguita secondo la seguente procedura:

a) stima della spesa necessaria al momento del SINISTRO per l'integrale ricostruzione a nuovo dell'IMMOBILE, compreso il PREESISTENTE nel caso di ristrutturazioni integrali, del quale la proprietà o altro diritto reale di godimento del BENEFICIARIO fa parte, escludendo il valore dell'area e gli oneri di urbanizzazione;
b) stima della spesa necessaria al momento del SINISTRO per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate dell'IMMOBILE di cui la proprietà o altro diritto reale di godimento del BENEFICIARIO fa parte;
c) stima del valore ricavabile dai residui.

L'ammontare dell'INDENNIZZO è pari all'importo della stima di cui alla lettera a), in caso di danno totale all'IMMOBILE, o della stima di cui alla lettera b), in caso di danno parziale all'IMMOBILE, eventualmente integrato da quanto previsto alle lettere h), i), m) dell'art. 2, diminuito dell'importo della stima di cui alla lettera c), nonché della FRANCHIGIA o in alternativa dello SCOPERTO previsti nella SCHEDA TECNICA e da applicarsi in conformità del secondo comma dell'art. 8, ma non può comunque essere superiore alla somma assicurata per l'IMMOBILE al momento del SINISTRO.

6 Somma assicurata - Assicurazione parziale

La somma assicurata deve corrispondere al costo per l'integrale ricostruzione a nuovo:

a) per la Partita 1 dell'IMMOBILE, compreso il PREESISTENTE nel caso di ristrutturazioni integrali, escludendo solo il valore dell'area e gli oneri di urbanizzazione (v. la stima di cui alla lettera s) dell'art. 5, primo comma);
b) per la Partita 3 dell'INVOLUCRO, comprensivo di materiali e costi di manodopera;
c) per la Partita 4 delle IMPERMEABILIZZAZIONI DELLE COPERTURE, comprensivo di materiali e costi di manodopera;

d) per la Partita 5 delle PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI INTERNI, comprensivo di materiali e costi di manodopera;

e) per le Partita 6 degli INTONACI E RIVESTIMENTI ESTERNI, comprensivo di materiali e costi di manodopera.

Se al momento del SINISTRO la somma assicurata per ciascuna delle Partite indicate ai commi precedenti, rivalutata ai sensi dell'art. 12, risulta inferiore a quanto disposto nei commi medesimi, la SOCIETÀ indennizza i danni in proporzione del rapporto esistente tra la somma assicurata e il relativo costo di integrale ricostruzione a nuovo, ferma restando la piena applicazione della FRANCHIGIA e SCOPERTO convenuti sull'importo indennizzabile a termini di Polizza, come previsto all'art. 8, secondo comma.
Alla somma assicurata per la Partita 2 non si applica la regola proporzionale di cui al successivo comma.

7 Deroga alla regola proporzionale

Non si applica la regola proporzionale di cui al precedente Art. 6, se la somma assicurata al momento del SINISTRO risulti insufficiente in misura non superiore al 10% (10 per cento). Qualora l'insufficienza oltrepassi la misura del 10%, la regola proporzionale è operante solo nei limiti dell'eccedenza rispetto al predetto 10%.

8 Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'INDENNIZZO è effettuato ai BENEFICIARI danneggiati in proporzione alla rispettiva quota di proprietà o di altro diritto reale di godimento, a fronte di una quietanza redatta dalla SOCIETÀ e sottoscritta dai BENEFICIARI, per la propria quota, liberatoria anche per il CONTRAENTE per i danni che hanno formato oggetto di INDENNIZZO.
La FRANCHIGIA o in alternativa lo SCOPERTO, con il relativo minimo, rimane a carico del CONTRAENTE/BENEFICIARIO in proporzione alla rispettiva quota di proprietà o di altro diritto reale di godimento.
L'importo da corrisponde effettivamente, al momento della liquidazione del SINISTRO ai BENEFICIARI danneggiati, in proporzione alla rispettiva quota di proprietà o di altro diritto reale di godimento, è pari all'ammontare determinato ai sensi dell'art. 5, secondo comma, ma tenendo conto per la voce di cui all'art. 5, primo comma, lett. a) o lett. b), cioè il valore di ricostruzione o riparazione dell'IMMOBILE o delle parti di esso distrutte o danneggiate, al momento del SINISTRO.
A ricostruzione o riparazione avvenuta, purché la stessa sia effettuata entro il termine massimo di 2 (due) anni dalla data del SINISTRO, la SOCIETÀ provvederà a versare ai BENEFICIARI danneggiati, in proporzione alla rispettiva quota di proprietà o di altro diritto reale di godimento, il conguaglio di INDENNIZZO derivante dalla differenza tra l'ammontare determinato ai sensi del dell'Art. 5, secondo comma, e quanto già corrisposto secondo il precedente comma.

9 Interventi provvisori e modifiche non relativi ad operazioni di salvataggio

I costi di interventi provvisori a seguito di SINISTRO indennizzabile, diversi da quelli di cui all'art. 1914 del Codice Civile, sono a carico della SOCIETÀ solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del SINISTRO.
Tutti gli altri costi inerenti a modifiche non sono comunque indennizzabili.

10 Procedure per la valutazione del danno. Stima peritale sull'adeguatezza dei massimali e delle somme assicurate

L'ammontare del danno è oggetto di apposita stima concordata tra la SOCIETÀ e i BENEFICIARI direttamente ovvero effettuata da un perito nominato di comune accordo. In mancanza di accordo, la stima sarà effettuata

da un collegio peritale composto da un perito nominato dal Garante, uno nominato dal BENEFICIARIO e il terzo nominato dai primi due o, in difetto, dal presidente del tribunale competente per territorio, il quale altresì nominerà il perito nel caso in cui una delle parti rifiuti di provvedervi. Ciascuna delle parti sosterrà le spese del Perito da lei nominato, e quelle del terzo perito saranno a carico del BENEFICIARIO e del Garante in pari misura.
È possibile avvalersi di forme di stima peritale sull'adeguatezza dei MASSIMALI e delle somme assicurate.

11 Mandato dei periti

I Periti devono:

a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del SINISTRO;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni del CONTRAENTE e accertare se, al momento del SINISTRO, esistevano circostanze che abbiano aggravato il rischio e non siano state dichiarate;

c) verificare se il CONTRAENTE o i BENEFICIARI danneggiati abbiano adempiuto gli obblighi di cui agli Artt. 19 e 20;

d) verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate alle Partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 5;

e) stimare e liquidare il danno in conformità alle disposizioni di Polizza.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

12 Aggiornamento della somma assicurata e delle franchigie

Le somme assicurate per ciascuna Partita sono aggiornate annualmente secondo l'indice generale nazionale ISTAT del costo di costruzione di un edificio residenziale, entro il limite massimo di 5% (5 per cento). Le FRANCHIGIE vengono aggiornate annualmente secondo lo stesso indice ed entro lo stesso limite massimo.

13 Limite di indennizzo

Le somme assicurate per ciascuna Partita resa operativa nella SCHEDA TECNICA, salvo quanto previsto all'art. 12, costituiscono il massimo INDENNIZZO che la SOCIETÀ è tenuta a corrispondere ai BENEFICIARI, in proporzione alla rispettiva quota di proprietà o di altro diritto reale di godimento, per uno o più SINISTRI e per l'intera durata della Polizza. Il LIMITE DI INDENNIZZO non potrà essere inferiore al 30% delle somme assicurate in ciascuna Partita e indicate nella scheda di polizza fatto salvo il caso di crollo totale o parziale per il quale il LIMITE DI INDENNIZZO della Partita 1 è pari al 100%.

Sezione B – Responsabilità Civile Verso Terzi

14 Oggetto dell'Assicurazione

La SOCIETÀ si obbliga a tenere indenne il COSTRUTTORE, nei limiti dei MASSIMALI convenuti per la Sezione B e con il limite minimo di 500 mila Euro, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a

terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in seguito ad un SINISTRO indennizzabile ai sensi della precedente Sezione A.
In caso di ampliamento o sopraelevazione, la SOCIETÀ si obbliga inoltre a tenere indenne il COSTRUTTORE, fino alla concorrenza dello specifico MASSIMALE assicurato in Sezione B, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) a terzi per gli eventuali danni materiali e diretti al PREESISTENTE, se non assicurato alla Partita 1, involontariamente cagionati a seguito di un SINISTRO indennizzabile ai sensi della precedente Sezione A.

15 Delimitazione dell'Assicurazione

Non sono considerati terzi:

a) il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli del COSTRUTTORE, le persone iscritte nello stato di famiglia del COSTRUTTORE, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

b) quando il COSTRUTTORE non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);

L'ASSICURAZIONE non comprende:

c) i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista alla Sezione A;

d) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

16 Gestione delle controversie - Spese legali

La SOCIETÀ assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del CONTRAENTE, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti al CONTRAENTE stesso. Sono a carico della SOCIETÀ le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il CONTRAENTE, entro il limite di un importo pari al quarto del MASSIMALE stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto MASSIMALE, le spese sono ripartite tra SOCIETÀ e il CONTRAENTE in proporzione al rispettivo interesse.
La SOCIETÀ non riconosce spese incontrate dal CONTRAENTE per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Il CONTRAENTE è responsabile di ogni pregiudizio derivante dalla inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui agli articoli precedenti; ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza coi terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contratto.

17 Effetto e durata dell'Assicurazione

L'ASSICURAZIONE, per quanto riguarda il periodo di copertura, la sua durata, cessazione, interruzione o sospensione, segue le modalità indicate per la Sezione A.
Decorre dalla data fissata nella SCHEDA TECNICA e comunque non prima del momento in cui è efficace la garanzia per la Sezione A.

Norme comuni per le Sezioni A e B

18 Delimitazione dell'Assicurazione

La SOCIETÀ non è obbligata ad indennizzare o a risarcire:

a) le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'IMMOBILE assicurato, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, le perdite di valore dell'IMMOBILE;

b) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;

c) i danni cagionati o agevolati da dolo del CONTRAENTE o dei BENEFICIARI, degli utenti dell'IMMOBILE o delle persone del fatto delle quali essi devono rispondere;

d) i difetti di rendimento e/o prestazione dei beni assicurati;

e) i danni da polvere di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati;

f) i danni dovuti a sollecitazioni meccaniche, chimiche o termiche, di qualsiasi altro genere che non rientrino nelle specifiche previste per i materiali utilizzati;

g) i danni derivanti da modifiche, anche esterne all'IMMOBILE, realizzate dopo l'inizio della presente copertura assicurativa;

h) i danni causati da vizi del suolo riconducibili a modifiche esterne, all'IMMOBILE assicurato, successive alla costruzione dello stesso di cui al titolo edilizio abilitativo e successive eventuali varianti, in forza del quale è stata inoltrata al Comune la comunicazione di ultimazione dei lavori ai sensi di legge.

La SOCIETÀ non è inoltre obbligata per:

i) i danni connessi o derivanti dalla presenza, detenzione o impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;

l) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il CONTRAENTE o i BENEFICIARI provino che il SINISTRO non abbia avuto alcun rapporto con detti eventi;

m) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il CONTRAENTE o i BENEFICIARI provino che il SINISTRO non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi.

19 Obblighi in caso di sinistro

In caso di SINISTRO che interessi le garanzie prestate dalla Sezione A, il CONTRAENTE o i BENEFICIARI devono:

a) darne immediata comunicazione con una delle forme di cui all'articolo 29;

b) inviare al più presto alla SOCIETÀ, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;

c) fornire alla SOCIETÀ e ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essere loro richiesti;

d) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno, nonché mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno;

e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.

Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere iniziati subito dopo l'avviso prescritto alla lettera a), ma lo stato delle cose può essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della SOCIETÀ, soltanto nella misura strettamente necessaria alla continuazione dell'utilizzo. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo non avvenga entro 8 giorni dall'avviso, i BENEFICIARI, fermo quanto previsto all'art. 9, possono prendere tutte le misure necessarie.

In caso di SINISTRO che interessi le garanzie prestate dalla Sezione B, il CONTRAENTE o i BENEFICIARI devono:

1) farne denuncia entro 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne vengano a conoscenza;
2) assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del SINISTRO;
3) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al SINISTRO, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la SOCIETÀ lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

In ogni caso il CONTRAENTE e i BENEFICIARI sono responsabili di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza degli obblighi di cui alle lettere a) e b) previsti per la Sezione A e dei termini di cui ai punti 1 e 2 previsti per la Sezione B.

20 Denuncia di sinistro

Tutti i SINISTRI devono essere denunciati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla SOCIETÀ, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile, e comunque non oltre 12 mesi dalla data di scadenza del periodo coperto dalla specifica garanzia assicurativa. Dopo tali termini l'obbligo della SOCIETÀ cessa.
Il CONTRAENTE o i BENEFICIARI che esagerino dolosamente l'ammontare del danno o ricorrano, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti, che manomettano od alterino dolosamente le tracce o le parti danneggiate dal SINISTRO, decade dal diritto all'INDENNIZZO.

21 Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

L'importo assicurato per ciascuna Partita rappresenta il limite massimo di INDENNIZZO o di risarcimento dovuto dalla SOCIETÀ per tutti i SINISTRI che possono verificarsi durante il periodo di ASSICURAZIONE ai sensi della presente Polizza.
In caso di SINISTRO le somme assicurate e i MASSIMALI delle singole Partite, nonché i relativi LIMITI DI INDENNIZZO, si intendono ridotti con effetto immediato, e fino al termine del periodo di durata dell'ASSICURAZIONE, di un importo uguale a quello del danno indennizzato o risarcito al netto di eventuali FRANCHIGIE o SCOPERTI e relativi minimi.
La diminuzione degli importi di cui al comma precedente non comporta alcuna restituzione di PREMIO. Il CONTRAENTE o i BENEFICIARI possono richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei MASSIMALI e dei LIMITI DI INDENNIZZO; la SOCIETÀ si impegna a concedere tale reintegro richiedendo un PREMIO fino ad un massimo di 5 volte il PREMIO relativo all'entità del reintegro.

22 Variazione del beneficiario

Nel caso di vendita di quote di proprietà o di altro diritto reale di godimento dell'IMMOBILE, la Polizza opera nei confronti del nuovo soggetto risultante nell'atto di passaggio di proprietà o di altro diritto reale di godimento che, per il periodo residuo e sino alla scadenza indicata nella SCHEDA TECNICA, diviene BENEFICIARIO.
La Polizza opera e mantiene la sua efficacia anche in caso di variazione soggettiva del COSTRUTTORE.

23 Validità territoriale

L'ASSICURAZIONE vale per gli IMMOBILI situati nel territorio della Repubblica Italiana.

24 Dichiarazioni inesatte o reticenze - Obblighi del contraente

La SOCIETÀ presta il suo consenso all'ASSICURAZIONE e determina il PREMIO in base alle dichiarazioni del CONTRAENTE, il quale è obbligato a manifestare tutte le circostanze che possono influire sull'apprezzamento del rischio. Nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.
Il CONTRAENTE o i BENEFICIARI, venuti a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la Polizza, devono darne notizia formale alla SOCIETÀ e rimetterle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto. Devono inoltre fornire alla SOCIETÀ ed ai suoi incaricati tutte le informazioni ed i documenti e le prove che possono venirgli richieste e consentire, in ogni momento, la visita alle cose assicurate.

25 Periodo di Assicurazione e premio

Il periodo di ASSICURAZIONE, in base al quale è stato determinato e convenuto il PREMIO, coincide con la durata stabilita in SCHEDA TECNICA di polizza e comunque cessa entro dieci anni dall'ultimazione dei lavori, salvo minori durate se ed ove previste.

26 Oneri fiscali

Le imposte e gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, connessi alla stipulazione e all'esecuzione della presente Polizza sono a carico del CONTRAENTE anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla SOCIETÀ.

27 Sanzioni internazionali

La SOCIETÀ, in qualità di assicuratore, non sarà tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun INDENNIZZO o risarcimento in virtù della presente polizza, qualora il pagamento di tale INDENNIZZO o risarcimento esponga la SOCIETÀ a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

28 Rschio cyber

Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

1. perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
2. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
3. interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai precedenti punti 1. e 2.;

4. utilizzo di cripto valute;
5. violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.)

causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:

a) uso di Internet o intranet;
b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);
d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet;
e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet.

Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

1) "Violazione della Privacy e dei Dati";
2) "Violazione del Sistema Informatico".

29 Forma delle comunicazioni del contraente o dei beneficiari alla società

Tutte le comunicazioni alle quali il CONTRAENTE o i BENEFICIARI sono tenuti, debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata, alla Direzione della SOCIETÀ, ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza.

30 Foro competente

Foro competente è quello individuato ai sensi della normativa vigente.

Appendice normativa

*In questa parte sono riportati nel dettaglio i riferimenti agli articoli di Legge richiamati nelle Condizioni di **ASSICURAZIONE** che precedono.*

CODICE CIVILE

Art. 1667 - Difformità e vizi dell'opera

L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall'appaltatore.
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.

Art.1668 - Contenuto della garanzia per difetti dell'opera

Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore.
Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.

Art. 1669 - Rovina e difetti di cose immobili

Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenti con dolo e colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenti senza dolo e colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di

annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle ASSICURAZIONI contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914 - Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

D.P.R. 6 giugno 2001, N° 380, art. 3, comma 1, lett. d) (modificata dall'art. 10, comma 1, lettera b), della legge n. 120 del 2020, poi dall'art. 28, comma 5-bis, lettera a), legge n. 34 del 2022, poi dall'art. 14, comma 1-ter, legge n. 91 del 2022):

""interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo

che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria;"

Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Società per Azioni | Sede Via Ignazio Gardella 2 | 20149 Milano | Italia Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Codice Fiscale e N. d'iscrizione del Registro Imprese di Milano 01329510158 R.E.A. N. 54871 | Iscritta all'albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I N.1.00014 | Società facente parte delGruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'albo dei Gruppi Assicurativi N.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2023

Vittoria Assicurazioni
CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI.